



Comune di Crema

Settore Ambiente e Ecologia

Ordinanza n. 2014/00160 del 12/08/2014

Oggetto: NORME DI CONDOTTA PER L'ACCESSO DEI CANI ED ALTRI ANIMALI DA COMPAGNIA NELLE AREE A VERDE

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto del 18.02.2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla attribuzione in via temporanea delle funzioni e competenze assegnate alla Direzione Area Affari Generali relative alla Polizia Locale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.2014/00043 del 10/02/2014 avente ad oggetto "*Ricognizione delle aree a verde e norme di condotta per l'accesso dei cani ed altri animali da compagnia*", con la quale si è provveduto ad identificare una serie di aree e specificare per esse norme comportamentali idonee;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.2014/00098 del 09/04/2014 avente ad oggetto "*Ricognizione impianto sanzionatorio per violazioni alle norme in materia di conduzione cani e altri animali da compagnia*" con la quale si è provveduto ad effettuare una ricognizione ed adeguamento del sistema sanzionatorio in relazione alle fattispecie oggetto del presente provvedimento, stabilendo i relativi importi per le violazioni alle norme citate;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare gli articoli 109 (Parchi – Viali – Giardini) ed il Titolo XX (Definizione delle contravvenzioni) art. 152 Norme di carattere generale;

RITENUTO di dover assumere idoneo atto cogente per l'applicazione di quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana per come specificato e integrato rispettivamente con le delibere di Giunta Comunale n. 2014/00043 del 10/02/2014 e 2014/00098 del 09/04/2014 al fine di attuare quanto in esse previsto;

VISTI:

- gli artt. 109 e 152 del Vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l'art. 16 della L. 689/81 e s.m.i.
- l'art. 7 *bis* D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti prescrizioni:

- aree con contrassegno (bandierina) rosso: è fatto divieto assoluto di accesso ai cani, anche se condotti al guinzaglio (esempio: aiuole e aree attrezzate per giochi, per una fascia di rispetto di almeno 6 mt.);
- aree con contrassegno giallo: il cane può essere esclusivamente condotto al guinzaglio (con allungo max di mt 1,50) con obbligo di raccolta di deiezioni e comunque stop assoluto nel caso di area delimitata per giochi e attrezzature per bambini;
- aree con contrassegno verde: si tratta di aree di sgambamento cani, nelle quali, sotto la sorveglianza del proprietario /conduttore, il cane può essere sciolto dal guinzaglio, con l'avvertenza che non mostri segni di aggressività nei confronti degli altri cani,

soprattutto se cuccioli, anziani, e/o di taglia piccola; permane sempre l'obbligo di raccolta di deiezioni;

- aree con contrassegno verde barrato: si tratta, per lo più, di aree a verde non attrezzato e non recintato e sottratte ad un utilizzo stabile da parte di persone: in questi casi è consentito, con le cautele necessarie, liberare i cani per lasciarli sgambare, e comunque solo dopo aver verificato che non vi possa essere interferenza con persone di passaggio o presenti nelle aree a vario titolo; permane l'obbligo di raccolta di deiezioni;
- uso del guinzaglio con allungo non superiore a mt 1,50 (eccetto nelle aree di sgambamento -verde- e di verde non attrezzato e non recintato -verde barrato-);
- possibilità dell'uso di museruola, anche morbida, da applicare al cane nel caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o comunque su richiesta delle autorità competenti;
- verifica che il cane abbia un comportamento adeguato rispetto alle specifiche esigenze di convivenza con persone o animali nel contesto in cui si trova;
- obbligo in TUTTE le categorie di aree di raccolta delle deiezioni canine mediante appositi strumenti a perdere;

AVVERTE

la violazione delle disposizioni di cui sopra comporta:

- in euro 150,00 la sanzione, oltre alle spese di procedimento, come stabilite dalla Delibera di G.C. n.2013/00206 del 27/05/2013 non soggette a riduzione per le fattispecie di violazione di divieto assoluto di accesso e di mancata raccolta delle deiezioni;
- in euro 120,00 la sanzione, oltre alle spese di procedimento, come stabilite dalla Delibera di G.C. n.2013/00206 del 27/05/2013 non soggette a riduzione, per le fattispecie di violazione di modalità di comportamento (cane non condotto al guinzaglio con le misure prescritte, assenza di museruola nei casi prescritti, mancato rispetto delle distanze minime dalle aree gioco o simili) indicate per le aree contrassegnate in giallo nella delibera di giunta numero 2014/00043 del 10/02/2014;
- in euro 100,00 la sanzione, oltre alle spese di procedimento, come stabilite dalla Delibera di G.C.n.2013/00206 del 27/05/2013 non soggette a riduzione, per le fattispecie di violazione di modalità di comportamento prescritte per le aree verdi e verde barrato di cui alla citata delibera;

AVVERTE INOLTRE

ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta **ENTRO 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DALLA NOTIFICA** delle sanzioni come di seguito indicato:

FATTISPECIE	IMPORTO SANZIONE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SPESE DI PROCEDIMENTO (in caso di notifica)
Violazione divieto assoluto di accesso e di mancata raccolta delle deiezioni	€ 150,00	€ 50,00	€ 17,00
Violazione di modalità di comportamento (cane non condotto al guinzaglio con le misure prescritte, assenza di museruola nei casi prescritti, mancato rispetto delle distanze minime dalle aree gioco o simili)	€ 120,00	€ 40,00	€ 17,00

indicate per le aree contrassegnate in giallo			
Violazione di modalità di comportamento prescritte per le aree verdi e verde barrato	€ 100,00	€ 33,00	€ 17,00

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio online.

Sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia e, per le proprie attribuzioni, il personale veterinario della Azienda ASL e dei tecnici di polizia veterinaria, le Guardie ecologiche Volontarie, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie.

RICORDA

che a norma della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

12/08/2014

IL DIRIGENTE
Maurizio Redondi